



**COMUNE DI DRENCHIA**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN  
USO DEI LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ  
COMUNALE O DATI IN GESTIONE AL  
COMUNE**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 08.05.2020**

## INDICE

- Art. 1 Individuazione dei locali
- Art. 2 Destinazione d'uso dei locali
- Art. 3 Concessionari
- Art. 4 Norma di deroga
- Art. 5 Concessione
- Art. 6 Domanda di concessione
- Art. 7 Termine per la presentazione delle domande
- Art. 8 Modalità di utilizzo
- Art. 9 Responsabilità
- Art. 10 Controllo
- Art. 11 Quota partecipazione spese
- Art. 12 Pulizie e divieti
- Art. 13 Revoche
- Art. 14 Entrata in vigore del regolamento

## ART. 1

### Individuazione dei locali

1 Gli edifici di proprietà e quelli dati in gestione al Comune, soggetti alle disposizioni del presente regolamento, sono i seguenti:

- a) tutte le ex scuole (frazioni di Trinco e San Volgango);
- b) i locali del palazzo municipale;
- c) eventuali locali o spazi di altri beni comunali, da individuarsi con successiva delibera di Giunta Comunale.

## ART. 2

### Destinazione d'uso dei locali

1 I locali succitati possono essere utilizzati per riunioni, pubblici incontri, conferenze, esposizioni, proiezioni, attività sociali, culturali, aggregative organizzate da gruppi, associazioni e singole persone.

2 Il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative, specie quelle in materia di igiene e sicurezza.

3 In ogni caso, eventuali responsabilità devono ritenersi a carico dell'organizzatore o utilizzatore del locale assegnatogli.

## ART. 3

### Concessionari

1 L'utilizzo dei locali individuati all'art. 1 è riservato ad associazioni, gruppi di persone, singoli con sede o residenza in Comune di Drenchia.

2 I locali possono essere concessi ai partiti, movimenti, associazioni e gruppi politici, per uso giornaliero, come previsto all'art. 5 comma 1 lett. a).

3 I locali possono essere concessi a singoli o associazioni o enti che abbiano sede o residenza fuori comune in casi particolari e previa richiesta motivata.

4 La concessione del patrocinio del Comune in relazione a iniziative, attività, manifestazioni, non costituisce di per sé titolo per ottenere gratuitamente l'uso di beni immobili o mobili o servizi del Comune.

## ART. 4

### Norma di deroga

Per motivazioni di rilevante valenza civica le locali associazioni di volontariato a scopo sociale operanti sul territorio comunale possono essere esentate dal versamento del canone di concessione. L'individuazione delle associazioni esentate verrà effettuata dalla giunta comunale con la deliberazione di cui all'art. 11.

## ART. 5

### Concessione

1 Le concessioni possono essere:

- a) giornaliere – concessioni che consentono di utilizzare i locali ad ore fino ad un massimo di 24 ore;
- b) ricorrenti – concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi;
- c) annuali – concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa, per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

2 Le chiavi di accesso ai locali verranno fornite al legale rappresentante dell'Ente o associazione o a persona munita di regolare delega o al singolo richiedente.

3 La priorità nell'assegnazione dei locali sarà stabilita: per le concessioni giornaliere, dall'ordine temporale di presentazione delle domande; per le concessioni ricorrenti e per le annuali, dall'ambito territoriale e, secondariamente, dall'ordine temporale di presentazione delle domande.

4 Le concessioni di tipo continuativo (ricorrenti e annuali) saranno, di norma, assegnate all'inizio di ogni anno, previa verifica dei requisiti delle richieste pervenute.

5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la concessione, per specifiche sue necessità di utilizzo dei locali. In tal caso, sarà dato un congruo preavviso al concessionario affinché renda disponibili i locali.

6 La concessione è subordinata al versamento delle quote di partecipazione alle spese previste al successivo art. 11 del presente regolamento.

7 Le concessioni annuali possono essere rilasciate anche a più richiedenti contemporaneamente. Gli assegnatari saranno obbligati in solido al rispetto del presente regolamento.

8 Le concessioni di tipo giornaliero a privati sono rilasciate solo fino all'orario specificato nell'atto di concessione.

#### ART. 6

##### Domanda di concessione

1 La domanda di concessione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione richiedente o dal singolo richiedente. Essa dovrà contenere:

- a) Generalità del richiedente e/o denominazione sociale ed eventuale codice fiscale del medesimo.
- b) Programma della/e attività che si intende svolgere, durata delle stesse e numero presunto dei partecipanti.
- c) Generalità della persona responsabile dell'attività programmata.
- d) Dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.
- e) Dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità (tenendo indenne l'amministrazione) per eventuali danni a persone, animali o cose durante la permanenza nei locali comunali.
- f) Assunzione di responsabilità sul corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale.
- g) Impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti.

#### ART. 7

##### Termine per la presentazione delle domande

1 Le richieste di concessioni giornaliere e ricorrenti dovranno pervenire al Comune con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data d'inizio d'uso del locale.

2 Verificati i requisiti e la regolarità della domanda, il Responsabile del Servizio emetterà il relativo provvedimento di concessione.

3 Le richieste di concessioni annuali dovranno pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione, per l'anno 2020 le richieste dovranno pervenire entro il 30 giugno.

4 Il Responsabile del Servizio, verificati i requisiti e la disponibilità dei locali, affiderà in concessione gli stessi, avuto riguardo alle finalità e agli scopi del richiedente.

#### ART. 8

##### Modalità di utilizzo

1 Durante l'utilizzo dei locali è richiesta la presenza del richiedente o suo delegato.

2 Eventuali surroghe e deleghe devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

3 Chi accede ai locali è tenuto ad un comportamento corretto e decoroso.

4 Il concessionario ha il dovere di lasciare i locali in condizioni di ordine e pulizia tali da renderli idonei ad eventuali successive utilizzazioni. Nel caso di mancato rispetto del presente obbligo è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria che verrà stabilita dalla giunta comunale con la deliberazione di cui all'art. 11.

#### ART. 9

##### Responsabilità

1 I concessionari sono responsabili di ogni danno provocato agli immobili, agli arredi, alle attrezzature o ai servizi, siano essi imputabili agli stessi o agli associati oppure a terzi durante il periodo di utilizzo.

2 Dei danni cagionati o constatati dovrà essere data tempestiva notizia all'Amministrazione proprietaria.

3 I danni causati dovranno essere risarciti. In caso contrario l'Amministrazione si riserva ogni azione ritenuta idonea al raggiungimento di questo obiettivo.

#### ART. 10

##### Controllo

1 Il personale comunale incaricato può, in qualsiasi momento, richiedere l'apertura dei locali per ispezionare, sospendere l'attività e ordinare lo sgombero degli stessi, quando ciò sia ritenuto opportuno per motivi di sicurezza e igiene o sia valutato in contrasto con l'attività per cui la concessione era stata data.

#### ART. 11

##### Quota partecipazione spese

1 Le quote di partecipazione alle spese di gestione per l'utilizzo dei locali e degli edifici soggetti a questo regolamento sono determinate annualmente dalla Giunta comunale con apposita deliberazione. In assenza di deliberazione, di cui al presente comma, restano in vigore le quote già operanti.

2 Le quote dovranno essere pagate contestualmente al ritiro dell'autorizzazione. Per le concessioni annuali il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in corso, salvo diverse disposizioni date dalla Giunta Comunale.

3 Sono consentiti pagamenti anticipati per più concessioni giornaliere da scalare di volta in volta.

#### ART. 12

##### Pulizie e divieti

1 Salvo diversi accordi, il servizio di pulizia dei locali è a carico dei concessionari.

2 Nei locali dati in concessione, salvo diversa autorizzazione, è vietata ogni forma di pubblicità commerciale.

3 E' vietato introdurre nei locali concessi materiali, attrezzature, arredi e quant'altro senza la preventiva autorizzazione del Comune.

4 E' vietata ogni manomissione di impianti, infissi ed arredi presenti nei locali concessi in uso.

#### ART. 13

##### Revoche

1 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà la sospensione temporanea o definitiva della concessione in atto, senza possibilità di rivalsa da parte del concessionario per le quote già versate.

#### ART.14

##### Entrata in vigore del regolamento

1 Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione.